




N 27059/14/ RG

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Torino
Sezione II

Sentenza N. 1760/15
Spediz. il 17 APR 2015
Depositata il 17 APR 2015
Rg. N. 24058/14
Cron. N. 15224/15
Rep. N. 15224/15



Nella persona del Dott. *Marco Carlo Alberto Boretti*

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sull'opposizione a verbali di infrazione iscritta al numero di ruolo 27059/ 14 promossa

Da:

~~XXXXXXXXXX~~ con proc. Dom ~~XXXXXXXXXX~~ ricorrente

Contro

COMUNE DI TORINO in persona del Sindaco pro tempore – resistente

In punto : Opposizione verbali di contestazione . 9308108 ex art. 086 C.d.S. Taxi senza licenza;
9308308 ex art. 082 C.d.S. Uso diverso; ex art. 116 C.d.S. Mancanza di CAP B

Conclusioni delle parti

Per parte ricorrente:

che l'Ecc.mo Giudice di Pace di Torino, previe tutte le declaratorie del caso, annulli e/o dichiari la nullità, previa sospensione cautelare in considerazione dei gravi motivi sopra esposti anche *inaudita altera parte*, dei provvedimenti impugnati;
condanni l'Amministrazione al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'esponente (incluse tutte le spese conseguenti il sequestro e/o fermo della autovettura: di trasporto, per la sua custodia, ecc.), anche in via equitativa.

- con vittoria delle spese di giudizio.

Per parte resistente

In via pregiudiziale

che il Giudice di Pace voglia disporre la produzione da parte ricorrente del contratto sottoscritto dalla ricorrente per la prestazione del servizio con la società Uber, quindi dichiarare inammissibile il ricorso relativamente alla sanzione amministrativa pecuniaria del verbale n.

9308108;

in via principale

che il Giudice di Pace voglia rigettare il ricorso, infondato comminando la sanzione ex art. 203 c. 3. e per l'effetto condannare parte ricorrente al pagamento a favore del Comando di Polizia municipale della somma di € 968,00 (sanzione ex art. 203 c. 3) in relazione ai verbali n. 9308308 (art. 82 C.d.S) e n. 9308208 (art. 116 c. 16 e 18) e nella misura ingiunta dal Prefetto in relazione al verbale n. 9308108 (art. 86 C.d.S) nonchè confermare le sanzioni accessorie del sequestro amministrativo del veicolo finalizzato alla confisca e della sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi, sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi e del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta.

Con la condanna di parte ricorrente alle refusione delle spese di lite, a favore del Comando di Polizia municipale, nella somma di € 220,00 ai sensi della sentenza della Suprema Corte Cassazione, II sez. civile, n° 11389/11, in ottemperanza a quanto previsto degli articoli 6 e 7 del D.lgs. n. 150/2011, e della deliberazione n. 201300132/048 del 15/01/2013 della Giunta Comunale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in cancelleria, la Sig. ~~.....~~, tramite i propri procuratori, conducente e proprietaria dell'autovettura SUZUKI GRAND VITARA, targata ~~.....~~ presentava impugnazione avverso n. 3 verbali elevati in data 6 dicembre 2014 e specificatamente:

- n. 9308108 per violazione dell'art. 86 C.d.S. (*adibiva il veicolo a servizio taxi senza avere ottenuto la licenza comunale prevista dalla Legge 21/92*); sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta non consentita ai sensi dell'art. 210 c. 3 CdS nonchè delle sanzioni accessorie del sequestro amministrativo del veicolo finalizzato alla confisca e della sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi;

- n. 9308308 per violazione dell'art. 82 C.d.S. (*utilizzava il veicolo destinato a trasporto di persone uso proprio per un uso diverso ovvero destinava il veicolo ad uso trasporto terzi*); sanzione amministrativa pecuniaria di € 84,00 (misura ridotta) nonchè della sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi;
- n. 9308208 per violazione dell'art. 116 c. 16 e 18 (*alla guida di veicolo adibito a servizio pubblico da piazza — taxi — munito di patente, ma non del prescritto certificato di abilitazione professionale KB. Si dà atto che il trasgressore non risulta iscritto al ruolo conducenti previsto all'art. 6 della Legge 21/1992*); sanzione amministrativa pecuniaria di € 400,00 (misura ridotta) nonchè della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta.

Parte ricorrente svolgeva diverse contestazioni ai verbali elevati.

Si costituiva in giudizio il Comune di Torino, con ampia memoria, instando per la reiezione del ricorso.

Invitate le parti alla discussione e concesse le repliche, il giudice decideva come da separato dispositivo letto in udienza.

Occorre premettere che il presente giudizio riguarda la legittimità dei tre verbali opposti elevati nei confronti della Sig.ra [redacted], non già della legittimità del servizio cd Uber e delle modalità di esercizio di tale piattaforma.

Dovendosi quindi la pronuncia di questo estensore focalizzarsi unicamente sulla legittimità dei verbali contestati alla ricorrente, irrilevanti appaiono le richieste istruttorie avanzate da parte ricorrente, atteso che i fatti di causa appaiono pacifici ed incontestati, ritenuto altresì inutile al fine di decidere l'eventuale acquisizione del contratto eventualmente sottoscritto dalla ricorrente con la società Uber, in quanto i rapporti privatistici della ricorrente con questa società non sono oggetto del presente giudizio ad opposizione a sanzione amministrativa.

Permezi non si ritiene opportuna alcuna segnalazione alla AGCM, in quanto oggetto del presente giudizio sono unicamente i verbali contestati alla Sig.ra [redacted], una modalità di servizio.

Constatando stanzialmente un'unica condotta illegittima (esercizio abusivo dell'attività di taxista) il Comune resistente ha notificato alla Sig.ra [redacted] i tre verbali di cui alla opposizione le relative sanzioni accessorie.

In relazione alla eccepita inammissibilità del ricorso relativo alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al verbale n. 9308108, si osserva che detto verbale, pur non (ancora) completo della erogazione di una sanzione pecuniaria determinata, in ogni caso comporta delle conseguenze lesive immediate e dirette nei confronti della ricorrente, comportando il sequestro amministrativo del veicolo finalizzato alla confisca e la sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi.

Tali sanzioni accessorie debbono essere considerate senz'altro lesive di un diritto soggettivo della ricorrente, la quale deve essere posta in condizione di opporsi ed impugnare l'atto esiziale.

La palmare evidenza che la ricorrente, colpita dal provvedimento che sequestra il veicolo ai fini della confisca e sospenda il proprio permesso di guida sino a 12 mesi, patisca una palese compressione dei propri interessi per cui abbia il diritto costituzionalmente garantito di rivolgersi al giudice naturale per il giudizio di legittimità dei provvedimenti impugnati.

Sul punto ha avuto modo di esprimersi anche al Suprema Corte a Sezioni Unite, asserendo che In tema di violazioni al codice della strada, l'interessato, può far valere doglianze che abbiano ad oggetto esclusivo le sole sanzioni accessorie

Cass. Sez. Un. 29 luglio 2008 n. 20544; Cfr. Cass. Sez. II 28 ottobre 2009 n. 22848.

Ciò, premesso in relazione alla eccezione di inammissibilità, occorre valutare il merito delle contestazioni, ossia, come si è premesso, se in concreto la Sig.ra ~~XXXXXX~~ abbia o meno esercitato abusivamente l'attività di taxista.

La modalità di esercizio della attività della ricorrente appare nota ed accertata anche in sede di istruttoria amministrativa, all'interno della quale gli operanti hanno avuto modo di escutere a sommarie informazioni sia la cliente della Sig.ra ~~XXXXXX~~ che la stessa ricorrente.

Attraverso l'utilizzo delle tecnologie degli smartphone con l'accesso ad una particolare applicazione che consente l'accesso ad una speciale rete di social network, un soggetto può richiedere di essere trasportato su vettura privata previo accordo preventivo sulla controprestazione della corsa attraverso addebito su carta di credito.

Questa attività appare in effetti non essere concretamente regolamentata dall'ordinamento vigente che, per propria natura, non può prevedere le possibilità che le nuove tecnologie possono garantire.

L'avvento della telefonia mobile e della connettività alla rete hanno creato nuove figure in costante evoluzione che allo stato appaiono non ancora regolamentate dal diritto vigente.

Appare evidente che questione dovrà de jure condendo essere risolta in via legislativa, anche a livello comunitario.

Ciò rettamente premesso, non spetta a questo estensore creare norme o fattispecie non previste dall'ordinamento, ma applicare la normativa esistente, in assenza della quale non può farsi luogo ad alcuna sanzione.

L'attività della ricorrente appare porsi nell'ambito del rapporto privatistico che si instaura con il contratto di trasporto.

Il contratto di trasporto è il contratto consensuale mediante il quale una parte (vettore) si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo all'altro.

Detto contratto, che non necessita forma scritta e può essere sia gratuito che contro prestazione.

Il contratto di trasporto è di regola consensuale, obbligatorio e non solenne.

Gli elementi essenziali del contratto sono quindi presenti nel caso di specie, dove la Sig.ra ~~_____~~ si impegnava al trasporto di persone a fronte di un concorso spese di trasporto.

Appare quindi opportuno in questa sede verificare quali siano gli elementi caratteristici dell'attività di ~~_____~~, al fine di identificare l'esercizio abusivo di tale mestiere nella condotta sopra evidenziata che ha visto protagonista la Sig.ra ~~_____~~.

Si definiscono autoservizi pubblici non di linea quei servizi che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dell'utenza, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti volta per volta (Legge Quadro n. 21/92).

Il servizio taxi (o "da piazza") ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; esso si rivolge ad un'utenza indifferenziata e lo stazionamento avviene in luogo pubblico (appunto in appositi stalli di "piazza").

La prestazione è obbligatoria all'interno delle aree comunali o comprensoriali e sono previste idonee sanzioni amministrative per l'inosservanza di tale obbligo.

Le tariffe, così come le modalità del servizio, sono determinate per via amministrativa dagli organi competenti.

Nessuno degli elencati elementi sembra ricorrere nella attività della Sig.ra [redacted], la quale non ha obbligo di stazionamento, non ha obbligatorietà di prestazione, essendo legata da un rapporto occasionale e autonomo, né è tenuta all'applicazione di predeterminate tariffe.

Di contro, al limite, parte ricorrente potrebbe maggiormente essere accomunata all'esercente un servizio di Noleggio con conducente, che si rivolge ad un'utenza specifica che, presso la sede del vettore, avanza richiesta di prestazione a tempo e/o viaggio; lo stazionamento non avviene in luogo

pubblico, con il venir meno dell'obbligo di prestare il servizio, tra utente e vettore si instaura piuttosto un rapporto di tipo contrattuale, squisitamente privatistico.

Alcune delle caratteristiche del noleggio con conducente sembrano ricorrere nella attività della ricorrente, che non si rivolge ad un pubblico indifferenziato, ma solo a chi accede alla particolare rete di social network, libera di accettare di rendere o meno la prestazione, senza alcun accaparramento di clientela presso gli stalli di sosta.

La stessa Corte di Giustizia europea, con sentenza del 13 febbraio 2014, ha stabilito una netta differenza tra i due servizi di taxi rispetto al noleggio con conducente, in quanto i primi operano un "servizio di piazza", che è così definito: *«il vettore si mette a disposizione di un'utenza indifferenziata (individuale o piccoli gruppi) con lo scopo di soddisfarne le esigenze di trasporto*

Non appare a questo estensore che l'attività della Sig.ra [redacted] possa essere assimilata all'esercizio della professione di taxista perché non si tratta di un servizio di trasporto pubblico, ma di un servizio di trasporto privato, con contratto di tipo privatistico. Come rammentato, trattasi nella fattispecie di una condivisione volontaria di un'auto privata per esigenze di mobilità all'interno di un social network cui si accede attraverso una piattaforma di applicazione

Del resto sia utenti che "driver" sono sottoposti a giudizio di gradimento tramite "feedback" che possono, come documentato, comportare l'espulsione dalla rete.

Appare difficile riuscire a delimitare i netti confini tra l'attività concretamente svolta dalla ricorrente e il servizio di Car Sharing o Ride Sharing (tipo "bla bla car") che appaiono allo stato lecite.

Il servizio di taxi, invece, si effettua a richiesta diretta dell'utente e il relativo corrispettivo viene calcolato sulla base di tariffe determinate dalle autorità comunali competenti e tramite un tassametro omologato di cui dispongono tutte le auto adibite a tale servizio.

Non si ravvisa, pertanto, nella attività effettivamente accertata della ricorrente alcun esercizio abusivo di taxi, dovendosi, semmai, paragonare per analogia in alcuni versi al servizio reso a quello di noleggio di vettura con conducente.

La non obbligatorietà del servizio rende l'attività svolta dalla Sig.ra assolutamente differente dal servizio di taxi, che per sua natura è tenuto a prestare il servizio indifferente a chiunque obbligatoriamente.

E' di primario interesse notare evidenza che le nuove tecnologie abbiano comportato un vuoto nella regolamentazione del servizio, stante la sua specificità, per cui nelle maglie dell'ordinamento si pone l'esercizio del servizio UberPop.

Stante la necessità di regolamentazione normativa del servizio, allo stato, in assenza di norme specifiche, non si può far luogo ad alcuna sanzione, in mancanza di normativa repressiva specifica; *nullum crimen, nulla poena sine lege*, in applicazione i principi di rango costituzionale.

Il ricorso dovrà quindi essere accolto.

Di contro non può, in questa sede, accogliersi la domanda risarcitoria avanzata da parte ricorrente.

A tal riguardo, la Suprema Corte, con unanime orientamento (con particolare chiarezza Cassazione 12190/1999), ha stabilito che nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, avuto riguardo al suo oggetto limitato all'accertamento della pretesa punitiva fatta valere dall'amministrazione nei confronti del destinatario ed alla sua struttura processuale (poteri istruttori ufficiosi, inappellabilità delle decisioni etc.) non possono essere introdotte domande fondate su titoli diversi da quello tipico configurato dalla legge (quale una domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni proposta dall'opponente). Né tale limitazione costituisce una compressione dei diritti del soggetto privato giacché l'eventuale disapplicazione del provvedimento illegittimo avverrebbe in odio al diritto soggettivo, con il risultato di premiare la scorrettezza dei pubblici poteri e di togliere al privato, soddisfatto del provvedimento emesso, il mezzo per reagire contro il formale provvedimento contrario (Cassazione 348/2002).

La domanda risarcitoria esula quindi dalla cognizione di questo giudice in questo procedimento speciale (Cass. civ. sez. I 7 novembre 2003 n. 16714).

Tale motivo, pertanto, non potendo farsi valere in questa sede deve essere rigettato. Ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate fra le parti le spese di giudizio.

Infatti la peculiarità della questione, l'assenza di chiari precedenti giurisprudenziali, la specificità del servizio e della normativa, il rigetto della domanda risarcitoria pur nell'accoglimento del ricorso di parte ricorrente, possono consentire la compensazione delle spese di lite nei limiti posti dall'art. 92 c.p.c.

In materia di spese processuali, il giudice può disporre la compensazione anche senza fornire, al riguardo, alcuna motivazione, e senza che - per questo - la statuizione diventi sindacabile in sede di impugnazione e di legittimità, atteso che la valutazione dell'opportunità della compensazione, totale o parziale, delle stesse rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia in quella della ricorrenza di giusti motivi.

Cass. Sez. I 22 aprile 2005 n. 8540.

La compensazione totale o parziale delle spese del giudizio costituisce una facoltà discrezionale del giudice di merito, al cui prudente apprezzamento è rimessa la valutazione della ricorrenza delle condizioni per disporla, e - in virtù di un principio non in contrasto con una interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. - è sottratta all'obbligo di specifica motivazione, senza che, per questo, la statuizione diventi sindacabile in sede di impugnazione e di legittimità, a meno che non sia sorretta da ragioni palesemente illogiche, ossia tali da inficiare per la loro inconsistenza lo stesso processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto.

Cass. Civ. Sez. I 8 settembre 2005 n. 17953

Il potere del giudice di compensare le spese e' assolutamente discrezionale e pertanto sottratto ad ogni obbligo di motivazione.

Cassazione civile sez. II, 1 dicembre 2000, n. 15373 Pulvirenti e altro c. Maugeri in Giust. civ. Mass. 2000,2525

In particolare, in materia di opposizione a sanzioni amministrative, anche alla luce della legge di depenalizzazione n. 689 del 1981, l'opposizione, apre un processo regolato, salvo per alcune particolarità espressamente previste, dal codice di procedura civile anche in ordine al regolamento delle spese processuali. Tale rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito, cui è devoluta la valutazione dell'entità della soccombenza in rapporto all'esito finale della lite, nonché la valutazione

dell'opportunità della compensazione totale o parziale delle spese stesse, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia in quella di concorso di altri giusti motivi, la cui ricorrenza è rimessa al prudente apprezzamento del giudice e non richiede specifica motivazione. (Cass. Sentenza n. 320 del 22/01/1990, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7614 del 17/12/1986, Cass 5104/85, Cass 4918/85, Cass 2261/84,).

In tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato della Corte di Cassazione è limitato alla violazione del principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; pertanto, esula da tale sindacato e rientra invece nei poteri discrezionali del giudice del merito, la valutazione dell'opportunità della compensazione, totale o parziale, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di sussistenza di altri giusti motivi

Cass. Sez. L, Sentenza n. 7535 del 09/07/1993

La decisione del giudice di merito di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite, essendo l'espressione di un potere discrezionale attribuito dalla legge, è incensurabile in sede di legittimità

Cass. Sez. U, Sentenza n. 9597 del 15/11/1994

I giusti motivi di compensazione delle spese processuali non presuppongono necessariamente la reciproca soccombenza, potendo sussistere anche nei confronti della parte totalmente vittoriosa. La relativa valutazione spetta al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità quando i motivi addotti a fondamento della decisione risultino illogici o contraddittori.

Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5976 del 23/04/2001

In materia di procedimento civile, l'apprezzamento dei giusti motivi circa l'opportunità della compensazione totale o parziale delle spese rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, non richiedendosi al riguardo alcuna specifica motivazione

Sez. 1, Sentenza n. 14095 del 01/10/2002

Rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione in ordine all'opportunità o meno di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca sia nell'ipotesi di concorso di altri giusti motivi; tale valutazione non è sindacabile in cassazione anche se priva di motivazione.

Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18236 del 28/11/2003 .

La valutazione dei giusti motivi, in considerazione dei quali si può giungere alla compensazione delle spese del giudizio, è affidata al potere discrezionale del giudice del merito e il relativo esercizio non esige specifica motivazione e può essere esercitato anche nei confronti della parte totalmente vittoriosa.

Sez. 1, Sentenza n. 10308 del 28/06/2003

Il sindacato di legittimità sulle pronunce dei giudici del merito con le quali sia stata disposta la compensazione, parziale o totale, delle spese giudiziali è limitato - fermo rimanendo il divieto di soccombenza alle spese della parte totalmente vittoriosa - all'accertamento dell'avvenuto richiamo, da parte dei giudici stessi, dei giusti motivi richiesti dall'art. 92 cod. proc. civ. o di analoghe ragioni, non necessitando il provvedimento di compensazione di specifica motivazione ove a tale lata previsione normativa venga fatto esplicito riferimento

Cass. Sez. 2, Sentenza n. 633 del 17/01/2003

In materia di spese processuali, il giudice può disporre la compensazione anche senza fornire, al riguardo, alcuna motivazione, e senza che - per questo - la statuizione diventi sindacabile in sede di impugnazione e di legittimità, atteso che la valutazione dell'opportunità della compensazione, totale o parziale, delle stesse rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia in quella della ricorrenza di giusti motivi

Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8623 del 26/04/2005

Al di fuori dei casi di soccombenza reciproca, i "giusti motivi" di compensazione totale o parziale delle spese previsti dall'art. 92 cod. proc. civ. possono essere evincibili anche dal complessivo tenore della sentenza, con riguardo alla particolare complessità sia degli aspetti sostanziali che processuali

Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7766 del 30/03/2010

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Torino, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla i verbali impugnati, compensando integralmente le spese di giudizio fra le parti.

Così deciso in Torino, 17 aprile 2015

Il Giudice di Pace
Dot. Marco Carlo Alberto Boretti

BATTU D'Esse Simonetti 10
CANCELLIERE